

ex Art. 80.

532. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 » e dopo le parole: del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando » sono inserite le seguenti: « , in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, »;

2) al secondo periodo, le parole: « quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo » e le parole: « quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sesto periodo »;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento »;

4) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del

ex Art. 80.

quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale »;

5) al quinto periodo, le parole: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

6) al sesto periodo, le parole: « ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 »;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 6-quater, le parole: « e di 100 milioni per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 300 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni per l'anno 2026 »;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti « Fino al 31 dicembre 2025 »;

2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 »;

e) al comma 12, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».